



FEDERVINI

Federazione Italiana Industriali Produttori
Esportatori ed Importatori di
Vini, Acquaviti, Liquori, Sciroppi, Aceti ed Affini

Dichiarazione nutrizionale e elenco degli ingredienti dei vini.

Gabriele Castelli



Quadro normativo

Regolamento UE n. 2021/2117 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 6 dicembre 2021

è venuta meno la deroga prevista dall'art. 13, par. 4 del reg. UE n. 1169/2011 che esentava i prodotti vitivinicoli, al pari delle altre bevande alcoliche con più di 1,2% vol., dall'obbligo di indicare in etichetta la dichiarazione nutrizionale e la lista degli ingredienti.

a decorrere dall'8 dicembre 2023, si applicherà l'obbligo di riportare nell'etichettatura e presentazione dei vini la dichiarazione nutrizionale e la lista degli ingredienti.


I servizi della Commissione europea stanno lavorando ad un regolamento delegato – la cui pubblicazione è attesa entro la fine della corrente primavera – che conterrà alcune norme di dettaglio per la designazione della lista degli ingredienti nei vini

La dichiarazione nutrizionale


La dichiarazione nutrizionale




dichiarazione nutrizionale per i vini diventa un'indicazione obbligatoria



Potrà essere limitata, in etichetta, all'indicazione del solo valore energetico, espresso utilizzando il simbolo 'E' per l'energia



L'indicazione del valore energetico dovrà comparire nell'etichetta cartacea nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie



La dichiarazione nutrizionale **completa** dovrà essere riportata con strumenti digitali (etichetta digitale o *e-label*).

La dichiarazione nutrizionale completa comprende...

valore energetico

quantità di grassi

quantità di acidi grassi saturi

quantità di carboidrati

quantità di zuccheri

quantità di proteine

quantità di sale

NUTRITION DECLARATION	
	100ml
Energy	203kJ 70kcal
Fat	0g
of which	
Saturates	0g
Carbohydrate	0.8g
of which	
Sugars	0.8g
Protein	0g
Salt	0g

I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base:

- dell'analisi dell'alimento effettuata dal fabbricante;
- del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure
- del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.



L'elenco degli ingredienti


Definizione

Ingrediente

- qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento (il vino) e ancora presente nel prodotto finito (il vino), anche se sotto forma modificata;
- i residui non sono considerati come ingredienti.



La lista degli ingredienti potrà essere riportata con strumenti digitali.



L'elenco comprende tutti gli ingredienti dell'alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell'alimento



Sarà obbligatorio indicare il **mosto d'uve concentrato**, il **mosto d'uve concentrato rettificato** e il **saccarosio** fra gli ingredienti, quando usati per dolcificazione e/o arricchimento.

Il termine “**uve**” dovrebbe poter essere utilizzato per indicare le uve e/o il mosto d'uve utilizzati come materie prime per la produzione dei vini

Il termine “**mosto di uve concentrato**” dovrebbe poter essere utilizzato per indicare l'uso di mosto di uve concentrato e/o mosto di uve concentrato rettificato quando usato per arricchimento e/o dolcificazione dei vini

Gli ingredienti sono designati con la loro denominazione specifica.

Gli additivi sono designati mediante la **denominazione della categoria funzionale** a cui appartengono seguita dalla denominazione specifica o eventualmente dal numero E* (*attenzione).

Nel caso di un ingrediente che appartiene a più categorie, viene indicata quella corrispondente alla sua funzione principale nel caso dell'alimento in questione.

Le sostanze enologiche da indicare nella lista degli ingredienti dei vini

Additivi

coadiuvanti tecnologici che provocano allergie o intolleranze

allegato I, parte A, tabella 2, del reg. UE n. 2019/934 (il regolamento sulle sostanze e pratiche enologiche autorizzate)

TABELLA 2. COMPOSTI ENOLOGICI AUTORIZZATI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1.

1	2	3	4	5	6	7	8
Sostanze/principi attivi	Numero E e/o numero CAS	Codice delle pratiche enologiche dell'OIV (*)	Definimento della sostanza del Codex dell'OIV di cui all'articolo 9, paragrafo 1	Additivo	Coadiuvante tecnologico/sostanza utilizzata come coadiuvante tecnologico (*)	Condizioni e limiti d'uso (*)	Categorie di prodotti vitivinicoli (*)
1 Regolatori dell'acidità							
1.1	Acido tartarico [L(+)-]	E 334/CAS 87-69-4	Scheda 2.1.3.1.1 (2001); 3.1.1.1 (2001)	COEI-1-LTARAC	x	Condizioni e limiti di cui all'allegato VIII, parte I, sezioni C e D, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 11 del presente regolamento. Specifiche per l'acido tartarico [L(+)-] di cui all'appendice 1, punto 2, del presente allegato.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16
1.2	Acido malico (D,L-L-)	E 296/-	Scheda 2.1.3.1.1 (2001); 3.1.1.1 (2001)	COEI-1-ACIMAL	x		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16
1.3	Acido lattico	E 270/-	Scheda 2.1.3.1.1 (2001); 3.1.1.1 (2001)	COEI-1-ACILAC	x		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16
1.4	Tartrato di potassio L(+)	E 336(iii)/CAS 921-53-9	Scheda 2.1.3.2.2 (1979); 3.1.2.2 (1979)	COEI-1-POTTAR			x



I coadiuvanti tecnologici, ad eccezione di quelli che provocano allergie o intolleranze, non vanno dichiarati nell'elenco degli ingredienti

I termini da impiegare nella lista degli ingredienti: la denominazione specifica

I termini da impiegare per l'indicazione nella lista degli ingredienti degli additivi e delle sostanze che causano allergie o intolleranze **diverse da quelle presenti nell'allegato I, parte A, del reg. UE n. 2019/33** ("solfiti" o "anidride solforosa", "uovo", "proteina dell'uovo", "derivati dell'uovo", "lisozima da uovo" o "ovoalbumina", "latte", "derivati del latte", "caseina del latte" o "proteina del latte") saranno quelli presenti nell'allegato I, parte A, tabella 2, colonna 1, del reg. UE n. 2019/934.

TABELLA 2: COMPOSTI ENOLOGICI AUTORIZZATI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1.

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Sostanze/principi attivi	Numero E e/o numero CAS	Codice delle pratiche enologiche dell'OIV ⁽¹⁾	Riferimento della scheda del Codex dell'OIV di cui all'articolo 9, paragrafo 1	Additivo	Coadiuvante tecnologico/sostanza utilizzata come coadiuvante tecnologico ⁽²⁾	Condizioni e limiti d'uso ⁽³⁾	Categorie di prodotti vitivinicoli ⁽⁴⁾
1	Regolatori dell'acidità							
1.1	Acido tartarico [L(+)-]	E 334/CAS 87-69-4	Scheda 2.1.3.1.1 (2001); 3.1.1.1 (2001)	COEI-1-LTARAC	x		Condizioni e limiti di cui all'allegato VIII, parte I, sezioni C e D, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 11 del presente regolamento. Specifiche per l'acido tartarico [L(+)-] di cui all'appendice 1, punto 2, del presente allegato.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16
1.2	Acido malico (D,L L-)	E 296/-	Scheda 2.1.3.1.1 (2001); 3.1.1.1 (2001)	COEI-1-ACIMAL	x			1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16
1.3	Acido lattico	E 270/-	Scheda 2.1.3.1.1 (2001); 3.1.1.1 (2001)	COEI-1-ACILAC	x			1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16
1.4	Tartrato di potassio L(+)	E 336(ii)/CAS 921-53-9	Scheda 2.1.3.2.2 (1979); 3.1.2.2 (1979)	COEI-1-POTTAR		x		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

I termini da impiegare nella lista degli ingredienti: il caso dei solfiti e delle altre sostanze che provocano intolleranze o allergie



Regolatori dell'acidità e agenti stabilizzanti

Gli additivi che appartengono alle categorie “**regolatori dell'acidità**” e “**agenti stabilizzanti**”, di cui all'allegato I, parte A, tabella 2, del reg. UE n. 2019/934, dovrebbero poter essere elencati utilizzando **l'espressione “contiene” seguita da un elenco esaustivo di tutte le possibili sostanze alternative impiegate solitamente dall'Azienda, indicate con “e/o”, a condizione che almeno una delle sostanze indicate sia presente nel prodotto finito**

TABELLA 2: COMPOSTI ENOLOGICI AUTORIZZATI

	1	2	3	4
	Sostanze/principi attivi	Numero E e/o numero CAS	Codice delle pratiche enologiche dell'OIV (1)	Riferimento della scheda del Code dell'OIV di cui all'articolo 9, paragrafo 1
1	Regolatori dell'acidità			
1.1	Acido tartarico [L(+)-]	E 334/CAS 87-69-4	Scheda 2.1.3.1.1 (2001); 3.1.1.1 (2001)	COEI-1-LTARA
1.2	Acido malico (D,L-L-)	E 296/-	Scheda 2.1.3.1.1 (2001); 3.1.1.1 (2001)	COEI-1-ACIMA
1.3	Acido lattico	E 270/-	Scheda 2.1.3.1.1 (2001); 3.1.1.1 (2001)	COEI-1-ACILA
1.4	Tartrato di potassio L(+)	E 336(ii)/CAS 921-53-9	Scheda 2.1.3.2.2 (1979); 3.1.2.2 (1979)	COEI-1-POTTA

5.18	Alginato di potassio	E 402/CAS 9005-36-1	Scheda 4.1.8 (1981)	COEI-1-POTAL
6	Agenti stabilizzanti			
6.1	Tartrato acido di potassio	E 336(i)/CAS 868-14-4	Scheda 3.3.4 (2004)	COEI-1-POTBI
6.2	Tartrato di calcio	E 354/-	Scheda 3.3.12 (1997)	COEI-1-CALTA
6.3	Acido citrico	E 330	Scheda 3.3.8 (1970); 3.3.1 (1970)	COEI-1-CITACI

Gas e gas di imballaggio

7.8	Glicosidasi	CE 3.2.1.20	Scheda 2.1.19 (2013); 3.2.9 (2013)	COEI-1-GLYCOS
8	Gas e gas di imballaggio (*)			
8.1	Argo	E 938/CAS 7440-37-1	Scheda 2.2.5 (1970); 3.2.3 (2002)	COEI-1-ARGON
8.2	Azoto	E 941/CAS 7727-37-9	Scheda 2.1.14 (1999); 2.2.5 (1970); 3.2.3 (2002)	COEI-1-AZOTE
8.3	Anidride carbonica	E 290/CAS 124-38-9	Scheda 1.7 (1970); 2.1.14 (1999); 2.2.3 (1970); 2.2.5 (1970); 2.3.9 (2005); 4.1.10 (2002)	COEI-1-DIOCAR

“Gas e gas di imballaggio”, di cui all’allegato I, parte A, tabella 2, del reg. UE n. 2019/934

argo

azoto

anidride
carbonica

“Imbottigliato in atmosfera protettiva”


“L’imbottigliamento può avvenire in
atmosfera protettiva”

Sciropo zuccherino e Sciropo di dosaggio

I componenti dello sciropo zuccherino e dello sciropo di dosaggio potranno essere indicati ricorrendo alle diciture

Sciropo zuccherino (*liqueur de tirage*)

Sciropo di dosaggio (*liqueur d'expédition*)



O da soli (quindi ricorrendo alla sola dicitura)

O seguiti, tra parentesi, dall'elenco dei costituenti effettivamente impiegati tra quelli elencati nell'allegato II del reg. UE n. 2019/934

Documenti di accompagnamento

8
dicembre
2023

Codice NC.	n. 17c	n. 9
Descrizione del prodotto: a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle disposizioni nazionali vigenti, in particolare le indicazioni obbligatorie.	n. 17p	n. 8
Descrizione dei colli: numero di identificazione e numero di colli, numero di imballaggi all'interno dei colli. Per i documenti diversi da quelli di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i), la descrizione può proseguire su un foglio separato che sarà allegato a ciascun esemplare. A tal fine si può usare una lista dei colli.	n. 17.1	n. 8
Per il trasporto di prodotti sfusi: di vini, il titolo alcolometrico effettivo; di prodotti non fermentati, l'indice di rifrazione o la densità; di prodotti in fermentazione, il titolo alcolometrico totale; dei vini con residuo zuccherino superiore a quattro grammi per litro, oltre al titolo alcolometrico effettivo, il titolo alcolometrico totale.	n. 17 g e 17 o	n. 8

l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale, in quanto nuove indicazioni obbligatorie saranno parte integrante della **“descrizione del prodotto”** nei documenti di accompagnamento di cui all'art. 10 e all'allegato V, sezione A, del reg. delegato UE n. 2018/273.

l'elenco degli ingredienti diventerà parte integrante della **descrizione del prodotto nel documento VI-1 e negli estratti VI-2** di cui all'allegato VII del citato regolamento delegato per i vini importati nell'UE.



l'art'8, par. 8 del reg. UE n. 1169/2011 impone **agli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale** di assicurare a tali altri operatori del settore alimentare che siano fornite sufficienti informazioni per consentire loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ovvero **assicurare la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti.**

Modalità di presentazione

Etichetta digitale



le informazioni relative alla dichiarazione nutrizionale e all'elenco degli ingredienti non dovranno essere fornite insieme a informazioni commerciali o di *marketing*



vietata qualsiasi attività di tracciamento dei dati.

Clausola di esaurimento scorte

tutti i vini prodotti e etichettati prima di tale data potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte

8
dicembre
2023

è in corso un confronto tra la Federazione e la Commissione europea, per il tramite del Ministero e dell'Associazione europea *Comité Vins*, per cercare una soluzione per tutti quei vini che risultano già prodotti, ma non ancora etichettati, all'8 dicembre 2023

FRESCO DI MASI

VINUM NATURA GENITUM*

VINO BIOLOGICO E VEGANO / ORGANIC AND VEGAN WINE

FRESCO in 3 mosse:

Uva spremuta appena raccolta

Mosto fermentato sui propri lieviti

Vino decantato e imbottigliato non filtrato

Bottiglia in vetro leggero - solo 415 gr. - etichetta

in carta 100% riciclata, packaging plastic free.

The 3 steps to make "FRESCO":

Grapes pressed as soon as harvested

Must fermented on its own yeasts

Wine decanted and bottled unfiltered

Lightweight glass bottle - 415 gr. only -

100% recycled paper labels, packaging plastic free.

UVE VENDEMMIATE NEL 2020



OPERATORE CONTROLLATO
N.0792
ORGANISMO DI CONTROLLO
AUTORIZZATO DAL MIPAAF
IT - 80 - 009
AGRICOLTURA ITALIA



5 09/21

N° LOTTO: V. RETRO BOTTIGLIA
LOT. N°: S. BACK SIDE OF BOTTLE

SISÄLTÄÄ SULFITTEJA - BEVAT SULFIETEN - INNEHÅLLER SULFITER
CONTAINS SULPHITES - CONTIENE SOLFITI - ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΙΩΔΗ
INNEHÅLLER SULFITER - ENTHÄLT SULFITE - CONTIENT SULFITES.

*Ref. Publius Vergilius Maro, Georgica www.masi.it



Grazie

Federvini



064941630 - 4469421



federvini@federvini.it



www.federvini.it

